CARDIF ASSURANCE VIE – Rappresentanza Generale per l'Italia

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS – Rappresentanza Generale per l'Italia



"COME VOGLIO"

POLIZZE COLLETTIVE N. 5059/01 e N. 5380/02

(data dell'ultimo aggiornamento: 14.09.2015)

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE:

- LA NOTA INFORMATIVA ED IL GLOSSARIO RELATIVI ALLE COPERTURE VITA;
- LA NOTA INFORMATIVA ED IL GLOSSARIO RELATIVI ALLE COPERTURE DANNI:
- LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONGIUNTE, RELATIVE TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE;
- IL MODULO DI ADESIONE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE.

IL FASCICOLO INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA





NOTA INFORMATIVA della POLIZZA COLLETTIVA n. 5059/01

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ora IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS medesimo. Il Contraente e l'Aderente/Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la consultazione di ogni eventuale modifica delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative si rimanda al sito internet www.bnpparibascardif.it.

A - INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Cardif Assurance Vie, ha la propria sede sociale in Boulevard Haussman 1, Parigi (Francia). La polizza collettiva n. 5059/01, che prevede la copertura assicurativa per Decesso e Invalidità Permanente, è stipulata con la Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurance Vie, avente sede legale al n° 15 di Via Tolmezzo, 20132 Milano, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916510152, R.E.A. n°1254537, iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00010, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell'Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et Résolution).
Telefono: 02 772241; sito internet www.bnpparibascardif.it; PEC: cardifvie@pec.cardif.it; e-mail: informazioni@cardif.com.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 3.974,087 Milioni di Euro di cui 717,559 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 3.256,528 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.

Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato.

B - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - Capitale Sociale 659.403.400 Euro i.v. - con sede legale in Firenze, Via Jacopo da Diacceto 48, R.E.A. 370219 FI, Cod. Fisc./ Part. IVA e R.I. di FI n. 03562770481, Albo Banche n. 5396, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari come "Findomestic Gruppo" al n. 3115.3, Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas), che ha stipulato una polizza collettiva per conto dei propri clienti che sottoscrivono un finanziamento concesso dalla stessa Contraente e propone l'adesione alle coperture su incarico della Compagnia.

C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo.

Il contratto è offerto congiuntamente all'adesione alla Polizza n. 5380/02 tra Findomestic Banca S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers con la quale costituisce un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo in abbinamento al finanziamento.

D - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto è abbinato al Finaziamento erogato da Findomestic Banca S.p.A.

La durata del contratto non potrà eccedere la durata del Finanziamento al quale lo stesso è abbinato.

In alcuni casi particolari, sono previsti termini di durata inferiori. Si rinvia all'art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

- a) Prestazioni in caso di Decesso;
- b) Prestazioni in caso di Invalidità Permanente.

Le coperture assicurative per Decesso e Invalidità Permanente, prestate in forza della presente Polizza, sono offerte esclusivamente in modo congiunto alle coperture Decesso da Infortunio per incidente stradale, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego e Malattia Grave, prestate in forza della Polizza Collettiva n. 5380/02, stipulata tra Findomestic Banca e Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia, in quanto tali polizze costituiscono un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Per tale ragione le Condizioni di Assicurazione descrivono congiuntamente le coperture assicurative garantite dalle due polizze collettive.

Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Avvertenza: alla copertura assicurativa si applicano le esclusioni specificamente indicate all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

CARDIF ASSURANCE VIE

Rappresentanza generale per l'Italia: Via Tolmezzo, 15 Palazzo D - 20132 Milano - Tel. 02 77 22 41 - Fax 02 76 00 81 49 - PEC cardifvie@pec.cardif.it Società per azioni - Capitale sociale € 717.559.216 - Sede sociale: 1, boulevard Haussmann - 75009 Parigi - Francia - Registro commercio Parigi B 732 028 154 Autorizzata all'esercizio delle assicurazione con D.M. del 27.02.1989 - P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916500152 - R.E.A. n° 1254537

Pagina 1 di 4 TA3130 ed.09/2015



Avvertenza: si richiama l'attenzione dell'Aderente/Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di adesione relative alle informazioni eventualmente rese dall'Aderente/Assicurato sul suo stato di salute.

4. Premi

Il Premio è periodico mensile e dipende dall'importo della rata Finanziamento.

Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati.

Il presente contratto prevede, inoltre, i seguenti costi a carico dell'Aderente:

- COSTI DI EMISSIONE: Euro 5,00;
- REMUNERAZIONE DELL'INTERMEDIARIO: in media 52% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 100,00, la remunerazione dell'intermediario è pari ad Euro 52,00.

Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento, la copertura cesserà.

E - INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sull'Aderente/Assicurato

5.1.1. Costi gravanti sul premio:

- COSTI DI EMISSIONE: Euro 5,00;
- CON RIFERIMENTO ALL'INTERO FLUSSO COMMISSIONALE E' RICONOSCIUTA IN MEDIA ALL'INTERMEDIARIO UNA QUOTA PARTE PARI A: 52% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 100,00, la remunerazione dell'intermediario è pari ad Euro 52,00.

6. Sconti

Non sono previsti sconti di premio.

7. Regime fiscale

Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurance Vie:

- la totale esenzione da imposte sui premi versati;
- una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% dei premi versati entro i limiti previsti dalla normativa vigente. La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti all'Aderente/Assicurato;
- la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente.

F - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Le modalità di perfezionamento dell'adesione e la decorrenza delle coperture assicurative sono indicate all'art. 2 e 3 delle condizioni contrattuali.

9. Riscatto e riduzione

Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della Polizza.

10. Diritto di recesso

L'Aderente/Assicurato può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif - Back Office Protezione - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano.

Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione all'Aderente, per il tramite della Contraente, del premio versato al netto delle spese di emissione di cui al precedente punto 5.1.1. e della parte di premio per la quale la copertura avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.

L'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza implica altresì, necessariamente, il recesso dalla Polizza Collettiva n. 5380/02, costituendo tali Polizze un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo.

Pagina 2 di 4 TA3130 ed.09/2015



11. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Per la verifica della documentazione da presentare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni, si rinvia all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso.

Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell'economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. Legge Applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

13. Lingua in cui è redatto il contratto

La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l'italiano.

14. Reclami

Reclami all'impresa

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all'Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti:

§ Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com

La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato potrà rivolgersi all'IVASS - via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all'IVASS ed inviando altresì copia del reclamo presentato all'Impresa nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

Reclami all'IVASS

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all'IVASS al recapito sopraindicato.

Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www. bnpparibascardif.it nella dedicata ai reclami.

Il reclamo inviato all'IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- § il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- § l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- § la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all'istituto della mediazione come disciplinato dal D.Lgs. n° 28 del 4 Marzo 2010 e di adire l'Autorità Giudiziaria.

In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- § direttamente all'Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net);
- § all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.

Autorità di vigilanza del paese di origine dell'Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html.

15. Comunicazioni tra l'Aderente/Assicurato e la Compagnia

Le comunicazioni da parte dell'Aderente/Assicurato alla Compagnia, con riferimento alla Polizza, dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif - Back Office Protezione - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano, fax n. 02 3032.9809. Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Aderente/Assicurato ovvero, qualora quest'ultimo ne abbia concesso apposita autorizzazione, presso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato

16. Conflitti d'interesse

La Compagnia vigila per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nell'ambito delle operazioni in conflitti d'interesse, ha rilievo l'assegnazione di un mandato distributivo a favore di Findomestic Banca, Società appartenente al Gruppo del quale è parte anche la Compagnia. In ogni caso, la Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio agli assicurati e si impegna ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali situazioni avuto riguardo agli obiettivi assicurativi degli stessi.

CARDIF ASSURANCE VIE È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA

Cardif Assurance Vie II Direttore Partnership

Titur Hen

Pierluigi Verderosa

Pagina 3 di 4 TA3130 ed.09/2015



GLOSSARIO VITA

Anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Assicurato Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Beneficiario Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto.

Condizioni generali di assicurazione Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione.

Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, eventualmente in forma di polizza collettiva.

Contratto di assicurazione Contratto attraverso il quale l'assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

Costi di emissione Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l'emissione del contratto assicurativo.

Decorrenza della garanzia Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a condizione che sia stato pagato il

premio pattuito.

Detraibilità fiscale del premio Possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, nella misura prevista dalla

normativa vigente, una parte del premio versato per il contratto di assicurazione.

Esclusioni Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione.

Fascicolo informativo Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare al contraente o all'aderente/ assicurato

prima della sottoscrizione del contratto, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione

e, eventualmente, il modulo di adesione.

Franchigia Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata dall'assicuratore, sulla base della quale

una parte del danno rimane a carico dell'assicurato.

Indennizzo, indennità o prestazione Somma dovuta dall'assicuratore in caso di sinistro.

Intermediario di assicurazione Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di

assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza

finalizzate a tale attività.

IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di

assicurazione.

Liquidazione Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Massimale Limite dell'esposizione finanziaria dell'assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro

restano a carico dell'assicurato.

Polizza Documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza collettiva Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati.

Polizza di assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita

quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso

vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizza di puro rischio Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da

rischi attinenti alla vita dell'assicurato quali il decesso, l'invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni

esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

Premio Somma dovuta all'assicuratore come corrispettivo per l'assunzione dei rischi previsti dal contratto.

Premio unico Premio corrisposto in un'unica soluzione all'assicuratore al momento della conclusione del contratto.

Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Questionario sanitario

Documento che l'assicurato deve compilare, ove richiesto dall'assicuratore, prima della stipulazione (o anamnestico)

Documento che l'assicurato deve compilare, ove richiesto dall'assicuratore, prima della stipulazione dell'assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni

dell'assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all'assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Rischio demografico Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del

contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si

ricollega l'impegno dell'assicuratore di erogare la prestazione assicurata.

Cessazione della garanzia Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto.

Sinistro Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed

erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

Pagina 4 di 4 TA3130 ed.09/2015



NOTA INFORMATIVA della POLIZZA COLLETTIVA n. 5380/02

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente e l'Aderente/Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la consultazione di ogni eventuale modifica delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative si rimanda al sito internet www.bnpparibascardif.it.

A - INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Cardif Assurances Risques Divers ha la propria sede sociale in Boulevard Haussmann, 1, Parigi (Francia). La polizza collettiva n. 5380/02, che prevede la copertura assicurativa per Decesso da Infortunio per incidente stradale, Inabilità Totale e Temporanea, Perdita d'Impiego e Malattia Grave, è stipulata con la Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers, avente sede legale al n° 15 di Via Tolmezzo, 20132 Milano, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza di ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

Telefono: 02 772241 sito internet www.bnpparibascardif.it; PEC: cardifrd@pec.cardif.it; e-mail: informazioni@cardif.com.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Cardif Assurances Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 278,790 Milioni di Euro di cui 16,876 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 261,914 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.

Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato.

B - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

FINDOMESTIC BANCA S.P.A. - Capitale Sociale 659.403.400 Euro i.v. - con sede legale in Firenze, Via Jacopo da Diacceto 48, R.E.A. 370219 FI, Cod. Fisc./ Part. IVA e R.I. di FI n. 03562770481, Albo Banche n. 5396, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari come "Findomestic Gruppo" al n. 3115.3, Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas), che ha stipulato una polizza collettiva per conto dei propri clienti che sottoscrivono un finanziamento concesso dalla stessa Contraente e propone l'adesione alle coperture su incarico della Compagnia.

C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo.

Il contratto è offerto congiuntamente all'adesione alla Polizza n. 5059/01 tra Findomestic Banca S.p.A. e Cardif con la quale costituisce un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo in abbinamento al finanziamento.

D - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è abbinato al Finaziamento erogato da Findomestic Banca S.p.A.

Le coperture assicurative prestate in forza della presente Polizza sono offerte esclusivamente in modo congiunto alle coperture Decesso e Invalidità Permanente, prestate in forza della Polizza Collettiva n. 5059/01, stipulata tra Findomestic Banca e Cardif Assurance Vie, in quanto tali polizze costituiscono un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Per tale ragione le Condizioni di Assicurazione descrivono congiuntamente le coperture assicurative garantite dalle due polizze collettive.

3.1 La Polizza offre le seguenti coperture assicurative:

a) copertura assicurativa per Decesso da Infortunio per incidente stradale

Il rischio coperto è l'Infortunio cagionato da incidente stradale dal quale consegua la morte dell'Assicurato. L'Assicuratore liquida una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del Decesso, esclusi eventuali importi di rate insolute. Tale prestazione si cumula con la prestazione relativa alla garanzia Decesso prestata da Cardif Assurance Vie.

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS

Rappresentanza generale per l'Italia: Via Tolmezzo, 15 Palazzo D - 20132 Milano - Tel. 02 77 22 41 - Fax 02 76 00 81 49 - PEC cardifrd@pec.cardif.it Società per azioni - Capitale sociale € 16.875.840 - Sede sociale: 1, boulevard Haussmann - 75009 Parigi - Francia - Registro commercio Parigi B 308 896 547 Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 - P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916500153 - R.E.A. n° 1254536



La copertura assicurativa per Decesso da Infortunio non è operante nei casi di Decesso verificatosi dopo un anno dal giorno in cui si è verificato l'Infortunio

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 5.3 delle Condizioni di Assicurazione.

b) copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro

Il rischio coperto è l'Inabilità Temporanea Totale al Lavoro che si verifichi quando l'Assicurato esercita effettivamente una attività lavorativa regolare. L'Assicuratore corrisponde un'indennità pari alle rate mensili che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa.

In caso di esercizio dell'opzione "Salto Rata", l'Indennità di cui sopra non sarà dovuta relativamente alle rate mensili che vengono posticipate.

Avvertenze:

Alla copertura assicurativa si applica un Periodo di franchigia.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 5.4 delle Condizioni di Assicurazione.

c) copertura assicurativa in caso di Malattia Grave

Il rischio coperto è l'insorgere di una Malattia Grave quando presenti le caratteristiche dettagliate nell'art. 5.5 delle Condizioni di assicurazione.

L'Assicuratore liquida un capitale pari al debito residuo in linea capitale, risultante alla data di Sinistro, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del Finanziamento o di seguito eventualmente modificatosi per effetto dell'esercizio delle opzioni "Cambio Rata" o "Salto Rata", escluse eventuali rate insolute.

Avvertenze:

Alla copertura assicurativa si applica una Carenza.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 5.5 delle Condizioni di Assicurazione.

d) copertura assicurativa in caso di Perdita d'Impiego

Il rischio assicurato è la perdita d'impiego a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo". L'Assicuratore corrisponde un'Indennità pari alle rate mensili del Finanziamento erogato dalla Contraente, che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto di impiego.

In caso di esercizio dell'opzione "Salto Rata", l'Indennità di cui sopra non sarà dovuta relativamente alle rate mensili che vengono posticipate.

Avvertenze:

Alla copertura assicurativa si applica un Periodo di franchigia.

Alla copertura assicurativa si applica una Carenza.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 5.6 delle Condizioni di Assicurazione.

3.2 Avvertenze relative a tutte le coperture:

Per tutte le coperture indicate è previsto un limite massimo di età assicurabile, indicato nell'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. Tutte le coperture indicate non operano in presenza delle cause di esclusione elencate nell'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: la copertura è esclusa nel caso di infortuni già verificatisi o malattie già in essere alla data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi.

Per tutte le coperture indicate è prevista l'applicazione di un massimale indicato nell'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

Esemplificazioni:

Il **Periodo di franchigia** è un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle condizioni di assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.

Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un periodo di franchigia di 30 (trenta) giorni, la Prestazione non verrà corrisposta prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di accadimento del Sinistro e a condizione che persistano, allo scadere del periodo suddetto, le condizioni che hanno determinato l'operatività della copertura.

La Carenza è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'assicurazione, durante il quale l'efficacia della copertura assicurativa è sospesa.

Ad esempio: nel caso in cui sia prevista una carenza di 60 (sessanta) giorni, qualsivoglia Sinistro verificatosi prima che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione, non potrà essere indennizzato.

Il **Massimale** è la somma fino alla cui concorrenza l'Assicuratore presta le garanzie.

Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un Massimale pari a Euro 1.000,00 e il debito residuo (o il valore della rata di rimborso) ammonti a Euro 1.500,00, l'Assicuratore corrisponderà un Indennizzo di importo pari, al massimo, a Euro 1.000,00.

Pagina 2 di 5 TA3130 ed.09/2015



4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

In sede di conclusione del contratto, l'Assicurato deve fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che l'Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa. Si rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle conseguenze.

Avvertenza: si richiama l'attenzione dell'Aderente e dell'Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze, contenute nel Modulo di adesione, relative alle informazioni eventualmente rese dall'Aderente/Assicurato sul suo stato di salute.

5. Premi

Il Premio è periodico mensile e dipende dall'importo della rata del Finanziamento.

Il pagamento del Premio avverrà con le modalità previste per la restituzione del Finanziamento.

Il presente contratto prevede, inoltre, i seguenti costi a carico dell'Aderente:

- COSTI DI EMISSIONE: Euro 5,00;
- REMUNERAZIONE DELL'INTERMEDIARIO: in media 52% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 100,00, la remunerazione dell'intermediario è pari ad Euro 52.00.

Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento, la copertura cesserà.

6. Diritto di recesso

L'Aderente/Assicurato può recedere dalle Polizze entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione all'Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif - Back Office Protezione - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano.

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile l'Assicuratore può proporre la sottoscrizione di contratti di assicurazione danni di durata poliennale qualora accordi un premio ridotto rispetto alla corrispondente tariffa annuale. In tal caso, l'Aderente/Assicurato potrà recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione, mediante comunicazione da inviare all'Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.

L'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza implica altresì, necessariamente, il recesso dalla Polizza Collettiva n. 5059/01, costituendo tali Polizze un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo.

7. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

8. Legge applicabile e lingua del contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l'italiano.

9. Regime fiscale

Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana che prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurances Risques Divers:

- un'imposta sui premi versati nella misura del 2,50% del relativo Premio imponibile;
- una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% dei premi versati per la copertura Decesso da Infortunio per incidente stradale, entro i limiti previsti dalla normativa vigente. La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti all'Aderente/Assicurato.

E - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

10. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif - Back Office Protezione - Ufficio Sinistri - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano, fax n. 02 3032.9810.

L'Aderente/Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 800 084 902 (attivo lun - ven 8.30 -19.00; sab 09.00 - 13.00).

Gli artt. 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione riportano le indicazioni di dettaglio relative alla procedura liquidativa.



11. Reclami

Reclami all'impresa

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all'Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti:

§ Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com

La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato potrà rivolgersi all'IVASS - via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità sottoelencate per i reclami presentati direttamente all'IVASS ed inviando altresì copia del reclamo presentato all'Impresa nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

Reclami all'IVASS

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all'IVASS al recapito sopraindicato.

Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www. bnpparibascardif.it nella sezione dedicata ai reclami.

Il reclamo inviato all'IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- § il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- § l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- § la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all'istituto della mediazione come disciplinato dal D.Lgs. n° 28 del 4 Marzo 2010 e di adire l'Autorità Giudiziaria.

In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- § direttamente all'Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net);
- § all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.

Autorità di vigilanza del paese di origine dell'Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html.

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA

Cardif Assurances Risques Divers II Direttore Partnership

Pierluigi Verderosa

Pagina 4 di 5 TA3130 ed.09/2015



GLOSSARIO DANNI

Anno assicurativoPeriodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.AssicuratoSoggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Beneficiario Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto.

Condizioni generali di assicurazione Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione.

ContraentePersona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, eventualmente in forma di polizza collettiva.

Contratto di assicurazione Contratto attraverso il quale l'assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

Costi di emissione Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l'emissione del contratto assicurativo.

Decorrenza della garanzia Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a condizione che sia stato pagato il

premio pattuito.

Detraibilità fiscale del premio Possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, nella misura prevista dalla

normativa vigente, una parte del premio versato per il contratto di assicurazione.

Esclusioni Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione.

Fascicolo informativo Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare al contraente o all'aderente/ assicurato

prima della sottoscrizione del contratto, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione

e, eventualmente, il modulo di adesione.

Franchigia Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata dall'assicuratore, sulla base della quale

una parte del danno rimane a carico dell'assicurato.

Indennizzo, indennità o prestazione Intermediario di assicurazione

Premio

Prescrizione

Somma dovuta dall'assicuratore in caso di sinistro.

Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di

assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza

finalizzate a tale attività.

IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di

assicurazione.

Liquidazione Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Massimale Limite dell'esposizione finanziaria dell'assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro

restano a carico dell'assicurato.

Polizza Documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza collettiva Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati.

Polizza di assicurazione danni Contratto con il quale l'assicurato viene garantito contro i rischi ai quali sono esposti singoli beni del suo

patrimonio, il patrimonio nel suo complesso, la sua disponibilità economica o la sua stessa persona. Somma dovuta all'assicuratore come corrispettivo per l'assunzione dei rischi previsti dal contratto.

Premio unico Premio corrisposto in un'unica soluzione all'assicuratore al momento della conclusione del contratto.

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai

contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su

cui si fonda il diritto.

Questionario sanitario Documento che l'assicurato deve compilare, ove richiesto dall'assicuratore, prima della stipulazione (o anamnestico) dell'assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni

dell'assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all'assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Cessazione della garanzia Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto.

Sinistro Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed

erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio l'inabilità dell'assicurato conseguente ad infortunio.

Pagina 5 di 5

TA3130 ed.09/2015



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZE COLLETTIVE n. 5059/01 e n. 5380/02

DEFINIZIONI:

Aderente: la persona fisica o giuridica che, in relazione a un contratto di Finanziamento erogato dalla Contraente, ha aderito alle Polizze.

Assicurato: il soggetto per il quale è prestata l'assicurazione e che, nel caso di non coincidenza con l'Aderente, è la persona fisica mera portatrice del rischio assicurato.

Assicuratore/i - Compagnia/e: per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente, relative alla Polizza n. 5059/01, CARDIF ASSURANCE VIE, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 15 di Via Tolmezzo - 20132 Milano, PEC Cardifvie@pec.cardif.it, Capitale Sociale di Euro 717.559.216,00, iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente P. IVA 08916510152 - R.E.A. 1254537, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989, iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00010, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Per le garanzie Inabilità Totale e Temporanea, Perdita d'Impiego, Malattia Grave e Decesso da Infortunio per incidente stradale, relative alla Polizza n. 5380/02, CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 15 di Via Tolmezzo - 20132 Milano, PEC cardifrd@pec.cardif.it, Capitale Sociale di Euro 16.875.840,00, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

Attività sportiva professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione.

<u>Cambio Rata</u>: opzione prevista in favore del debitore dal contratto di finanziamento, che consente di modificare, per il numero di volte, agli intervalli di tempo e comunque alle condizioni indicati nelle sezioni del contratto di finanziamento denominate "Condizioni Generali" e "Condizioni Economiche", l'importo delle rate residue del Finanziamento in aumento o diminuzione rispetto alla rata stabilita al momento della sottoscrizione, cd. Rata Base, modificando così la durata dello stesso Finanziamento e, con essa, senza alcun effetto novativo del contratto. il piano di ammortamento stabilito al momento di esercizio dell'opzione.

Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l'efficacia delle coperture assicurative è sospesa.

Contraente: Findomestic Banca S.p.A., che stipula le Polizze per conto dei propri clienti che sottoscrivono finanziamenti concessi dalla stessa Contraente.

Data di Decorrenza: giorno di erogazione del Finanziamento da parte della Contraente.

Decesso: la morte dell'Assicurato.

Finanziamento: il contratto di finanziamento denominato "Come Voglio" sottoscritto tra la Contraente e l'Aderente, che prevede per il debitore la possibilità di esercitare le opzioni "Cambio Rata" e "Salto Rata" per il numero di volte, agli intervalli di tempo e comunque alle condizioni indicati nelle sezioni del contratto di finanziamento denominate "Condizioni Generali" e "Condizioni Economiche", modificando così la durata dello stesso Finanziamento e, con essa, senza alcun effetto novativo del contratto. il piano di ammortamento stabilito al momento dell'esercizio dell'opzione.

La durata massima del contratto di finanziamento al momento della sua sottoscrizione nonché i limiti minimi e massimi di variazione di tale durata per effetto dell'esercizio delle opzioni "Cambio Rata" e "Salto Rata" sono quelli indicati nelle sezioni del contratto di finanziamento denominate "Condizioni Generali" e "Condizioni Economiche".

Firma Elettronica Avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi ad un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. La sottoscrizione mediante Firma Elettronica Avanzata può consistere nell'apposizione di una firma su Tablet o Pad.

Firma Elettronica Digitale: particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. La sottoscrizione mediante Firma Elettronica Digitale può consistere nell'utilizzo abbinato di un PIN e un OTP.

Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea e in misura totale della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.

Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall'Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità Permanente: la perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell'Assicurato, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta.

Istituto di Cura: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di Cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità esclusivamente dietologiche ed estetiche.

Pagina 1 di 9 TA3130 ed.09/2015



IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

<u>Lavoratore Autonomo</u>: la persona fisica che eserciti un'attività lavorativa regolare e che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.

Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un'anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.

Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L. 70/1975.

Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.

Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malattia Grave: una delle seguenti malattie, aventi le caratteristiche specificate nelle condizioni di assicurazione: ictus, cancro, attacco cardiaco, patologia coronarica che richiede intervento chirurgico, insufficienza renale, trapianto di organi principali (cuore, cuore e polmoni, fegato, pancreas, rene o midollo osseo).

Modulo di adesione: documento predisposto dalle Compagnie contenente la dichiarazione di adesione alla copertura da sottoscriversi a cura dell'Aderente con le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati non lavoratori i pensionati (anche qualora contestualmente svolgano un'attività lavorativa), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata soggetti ad un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all'estero (se non regolati dalla legge italiana).

OTP - One Time Password: password numerica, non ripetibile (utilizzabile una sola volta), che può essere generata da dispositivi hardware o software e resa disponibile all'Aderente in un momento immediatamente antecedente all'apposizione della firma elettronica.

Pacchetto Assicurativo: l'insieme delle Polizze Collettive n. 5059/01 e n. 5380/02.

<u>Parti</u>: Aderente/Assicurato, Assicuratore, Contraente.

Perdita d'Impiego: la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.

PIN (Personal Identification Number): codice di identificazione personale associato ad un dispositivo sicuro di firma, utilizzato dall'Aderente per accedere alle funzioni del dispositivo stesso. Quando abbinato ad una OTP (One Time Password) consente l'apposizione di una firma elettronica.

Polizze: le Polizze Collettive n. 5059/01 e n. 5380/02 stipulate fra Contraente ed Assicuratore.

Portabilità: il trasferimento del contratto di finanziamento ad altro soggetto finanziatore.

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

Salto Rata: opzione prevista in favore del debitore dal contratto di finanziamento, che consente di posticipare, per il numero di volte, agli intervalli di tempo e comunque alle condizioni indicati nelle sezioni del contratto di finanziamento denominate "Condizioni Generali" e "Condizioni Economiche", il rimborso di una o più rate del Finanziamento dopo la fine della durata dello stesso (sia essa quella originaria oppure quella già variata a seguito dell'esercizio di una o più opzioni), modificando così la durata del Finanziamento e, con essa, senza alcun effetto novativo del contratto, il piano di ammortamento stabilito al momento di esercizio dell'opzione.

<u>Sinistro</u>: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Pagina 2 di 9 TA3130 ed.09/2015



<u>Supporto durevole:</u> qualsiasi strumento che permetta all'Aderente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni.

<u>Tecnica di comunicazione a distanza:</u> qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Assicuratore e dell'Aderente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto di assicurazione.

Art. 1 Oggetto della copertura

L'Assicuratore riconosce agli Assicurati, alle condizioni di cui all'art. 5, le seguenti garanzie:

- Copertura per Decesso;
- Copertura per Decesso da Infortunio per incidente stradale;
- Copertura per Invalidità Permanente.

L'Assicuratore riconosce altresì agli Assicurati, alle condizioni di cui all'art. 5, in funzione del loro stato lavorativo al momento del Sinistro, una delle seguenti garanzie:

- Copertura per Inabilità Temporanea Totale, per i soli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti Pubblici; oppure
- Copertura per Perdita d'Impiego, per i soli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati; oppure
- Copertura per Malattia Grave, per i soli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori.

Infatti, come meglio indicato nella tabella che segue, le garanzie diverse dal Decesso e dall'Invalidità Permanente sono attivate alternativamente in base allo stato lavorativo dell'Assicurato al momento del Sinistro.

Garanzie applicabili	Stato lavorativo al momento del sinistro				
	Lavoratori Autonomi	Lavoratori Dipendenti Pubblici	Lavoratori Dipendenti Privati	Non lavoratori	
Inabilità Temporanea Totale	SI	SI	NO	NO	
Perdita d'Impiego	NO	NO	SI	NO	
Ricovero Ospedaliero	NO	NO	NO	SI	

Le Polizze, che includono le garanzie sopra elencate, e che costituiscono il Pacchetto Assicurativo, sono offerte solo congiuntamente. I clienti della Contraente potranno aderire al Pacchetto Assicurativo mediante un unico atto di adesione.

Art. 2 Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa

È assicurabile la persona fisica, di età, al momento dell'adesione, non superiore ai 67 (sessantasette) anni, che sottoscrive (ovvero è garante di) un Finanziamento concesso dalla Contraente. Fermo tale limite di accesso alla copertura, la scadenza del Finanziamento, anche a seguito dell'eventuale prolungamento derivato dall'esercizio delle opzioni "Salto Rata" e "Cambio Rata", sarà comunque anteriore al compimento del 78° (settantottesimo) anno di età dello stesso soggetto finanziato. L'assicurando deve poter rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, ove richiesta ed all'uopo predisposta dalla Compagnia e, qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, non abbia ricevuto da parte del medesimo datore nei 12 mesi prima dell'adesione, un'intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale viene individuato come lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.

E' possibile aderire al Pacchetto Assicurativo con diverse modalità:

- alla presenza di un addetto della Contraente, all'interno dei locali della stessa, sottoscrivendo il Modulo di Adesione mediante firma autografa che l'Aderente potrà apporre sulla documentazione cartacea oppore mediante Firma Elettronica Avanzata, messa a disposizione dalla Contraente, che l'Aderente potrà apporre su Tablet/Pad;
- attraverso Tecnica di comunicazione a distanza e, segnatamente, sottoscrivendo il Modulo di Adesione a mezzo di Firma Elettronica Digitale sul sito web della Contraente (www.findomestic.it).

Art. 3 Decorrenza e cessazione delle garanzie - Estinzione anticipata del finanziamento e Portabilità

Art. 3.1 Decorrenza delle garanzie

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza.

Art. 3.2 Cessazione delle garanzie

La copertura assicurativa ha termine:

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del Finanziamento o, di seguito, eventualmente modificatosi per effetto dell'esercizio delle opzioni "Cambio Rata" o "Salto Rata" e comunque non oltre 113 (centotredici) mesi dalla data di erogazione;
- in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- in caso di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità;
- in caso di Decesso;
- in caso di liquidazione della Prestazione di cui alla garanzia Invalidità Permanente prestata da Cardif Assurance Vie in forza della Polizza n. 5059/01 nonché in caso di liquidazione della Prestazione di cui alla garanzia Malattia Grave prestata da Cardif Assurances Risques Divers, in forza della Polizza n. 5380/02.

Nel caso l'Aderente eserciti l'opzione "Cambio Rata" o "Salto Rata", la copertura assicurativa continuerà ad operare adeguandosi automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento e l'Aderente sarà tenuto al pagamento di un Premio di importo differente rispetto a quello iniziale, calcolato secondo quanto previsto all'art. 8 "Premi dell'assicurazione".

Art. 4 Diritto di recesso

L'Aderente può recedere dalle Polizze entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione ad uno degli Assicuratori a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Pagina 3 di 9 TA3130 ed.09/2015



Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione all'Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. La Compagnia potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto come quantificate sul Modulo di adesione.

In caso di durata poliennale delle Polizze, a fronte della riduzione di Premio che l'Assicuratore ha concesso nella misura indicata nel Modulo di adesione, l'Aderente può recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di adesione, mediante comunicazione da inviare all'Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito. Stante la sottoscrizione necessariamente congiunta delle Polizze, il diritto di recesso comunque esercitato implica la cessazione degli effetti di entrambe le Polizze.

Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative

5.1 Copertura assicurativa per Decesso

(a) Assicurati garantiti

La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.

(b) Rischio assicurato

Ferme le esclusioni di cui all'art. 6, il rischio coperto è il Decesso, qualunque possa esserne la causa.

(c) Prestazione assicurativa

Fermi i massimali di cui all'art. 9, l'Assicuratore liquida una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del Finanziamento o di seguito eventualmente modificatosi per effetto dell'esercizio delle opzioni "Cambio Rata" o "Salto Rata", esclusi eventuali importi di rate insolute.

5.2 Copertura assicurativa in caso di Invalidità Permanente

(a) Assicurati garantiti

La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.

(b) Rischio assicurato

Ferme le esclusioni di cui all'art. 6, il rischio coperto è l'Invalidità Permanente non inferiore a 66%, conseguente a Infortunio o Malattia verificatisi dopo la Data di Decorrenza; eventuali stati di invalidità pregressa all'adesione alla Polizza non saranno computati ai fini della valutazione dell'invalidità.

Il grado di Invalidità Permanente viene accertato in base alle tabelle relative all'indennizzo del danno biologico di cui all'art. 13 del D.Lgs 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

(c) Prestazione assicurativa

Fermi i massimali di cui all'art. 9, l'Assicuratore liquida una somma pari al debito residuo in linea capitale al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del Finanziamento o di seguito eventualmente modificatosi per effetto dell'esercizio delle opzioni "Cambio Rata" o "Salto Rata", al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro, in virtù delle altre garanzie di Polizza ed esclusi eventuali importi di rate insolute.

Come data di Sinistro si intende: in caso di Infortunio, la data di accadimento; in caso di Malattia, la data relativa alla stabilizzazione del quadro clinico, come indicata sulla relazione medico legale, oppure, in mancanza, la data di presentazione della domanda all'Ente pubblico preposto (ASL, INPS, INAIL).

5.3 Copertura assicurativa per Decesso da Infortunio per incidente stradale

(a) <u>Assicurati garantiti</u>

La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.

(b) Rischio assicurato

Il rischio coperto è il Decesso derivante da Infortunio cagionato da incidente stradale.

(c) <u>Prestazione assicurativa</u>

Fermi i massimali di cui all'art. 9, l'Assicuratore liquida una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del Finanziamento o di seguito eventualmente modificatosi per effetto dell'esercizio delle opzioni "Cambio Rata" o "Salto Rata", esclusi eventuali importi di rate insolute. Tale prestazione si cumula con la prestazione relativa alla garanzia Decesso di cui all'Art. 5.1.

La copertura assicurativa per Decesso da Infortunio per incidente stradale non è operante nei casi di Decesso verificatosi dopo un anno dal giorno in cui si è verificato l'Infortunio.

5.4 Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale

(a) Assicurati garantiti

La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Pubblici o Lavoratori Autonomi.

(b) Rischio assicurato

Ferme le esclusioni di cui all'art. 6, il rischio coperto è l'Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia.

(c) Periodo di Franchigia

La copertura assicurativa è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero ospedaliero.

(d) Prestazione assicurativa

Fermi i massimali di cui all'art. 9, l'Assicuratore, perdurando l'inabilità al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde un'Indennità pari alle rate mensili del Finanziamento erogato dalla contraente che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa. L'importo delle rate preso in considerazione è quello risultante dal piano di ammortamento del Finanziamento al momento del Sinistro, con esclusione di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dell'esercizio dell'opzione "Cambio Rata" durante il periodo di inabilità relativo al Sinistro. Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell'attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato nuovamente il Periodo di Franchigia.

Pagina 4 di 9 TA3130 ed.09/2015



In ogni caso, qualora sia stata esercitata l'opzione "Salto Rata", l'Indennità di cui sopra non sarà dovuta relativamente alle rate mensili che vengono posticipate.

5.5 Copertura assicurativa in caso di Malattia Grave

(a) <u>Assicurati garantiti</u>

La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Non Lavoratori.

(b) Rischio assicurato

Ferme le esclusioni di cui all'art. 6, il rischio coperto è l'insorgere di una Malattia Grave caratterizzata come segue:

ICTUS

Qualsiasi accidente cerebrovascolare, emorragico o ischemico, che produca un deficit neurologico permanente;

CANCRO

Tumore maligno caratterizzato dalla crescita di cellule maligne e invasione dei tessuti. Restano esclusi i carcinomi *in situ*, la leucemia linfocitica cronica, nonché i tumori in presenza di virus da immunodeficienza e qualsiasi cancro della pelle diverso dal melanoma maligno;

ATTACCO CARDIACO

Necrosi di una parte del muscolo cardiaco accompagnato da tutti e tre i seguenti fattori:

- anamnesi di precordialgia tipica;
- nuove alterazioni elettrocardiografiche;
- aumento degli enzimi cardiaci;
- PATOLOGIA CORONARICA CHE RICHIEDE INTERVENTO CHIRURGICO

Intervento chirurgico per correggere il restringimento (stenosi) o l'occlusione di una o più coronarie con innesti di bypass, condotto su soggetti con sintomi anginosi limitati, ma escluse le tecniche non chirurgiche quali l'angioplastica con catetere a palloncino o la risoluzione di un'ostruzione mediante tecniche laser;

INSUFFICIENZA RENALE

Malattia renale terminale, dovuta a qualsiasi causa e sopravvenuta successivamente all'adesione alla copertura, che imponga dialisi peritoneale o emodialisi:

TRAPIANTO DI ORGANI PRINCIPALI

L'effettivo sottoporsi come ricevente ad un trapianto di cuore, cuore e polmoni, fegato, pancreas, rene o midollo osseo.

(c) Periodo di Carenza

La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 90 (novanta) giorni.

(d) Prestazione assicurativa

Fermi i massimali di cui all'art. 9, l'Assicuratore liquida un capitale pari al debito residuo in linea capitale, risultante alla data di Sinistro, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del Finanziamento o di seguito eventualmente modificatosi per effetto dell'esercizio delle opzioni "Cambio Rata" o "Salto Rata", escluse eventuali rate insolute.

Come data di Sinistro si intende la data di prima diagnosi.

L'Assicuratore effettuerà la liquidazione della prestazione solo al termine del periodo di sopravvivenza, che è pari a 60 (sessanta) giorni dalla data di diagnosi della Malattia Grave.

5.6 Copertura assicurativa in caso di Perdita d'Impiego

(a) Assicurati garantiti

La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e che risultino assunti da almeno sei mesi.

(b) Rischio assicurato

Ferme le esclusioni di cui all'art. 6, il rischio assicurato è la Perdita d'Impiego a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo".

(c) Periodo di Franchigia

La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità).

(d) Periodo di carenza

La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.

(e) <u>Prestazione assicurativa</u>

Fermi i massimali di cui all'art. 9, l'Assicuratore, perdurando lo stato di disoccupazione al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde un'Indennità pari alle rate mensili del Finanziamento che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto di impiego. L'importo delle rate preso in considerazione è quello risultante dal piano di ammortamento del Finanziamento al momento del Sinistro, con esclusione di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dell'esercizio dell'opzione "Cambio Rata" durante il periodo di disoccupazione relativo al Sinistro.

Nel caso in cui l'Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un'attività remunerata di altra natura, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Assicuratore e l'indennizzo, in ogni caso, non sarà più dovuto.

Qualora l'Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo. In ogni caso, qualora sia stata esercitata l'opzione "Salto Rata", l'Indennità di cui sopra non sarà dovuta relativamente alle rate mensili che vengono posticipate.

Art. 6 Esclusioni

Le coperture sono escluse nei seguenti casi:

a) dolo dell'Assicurato, dell'Aderente ovvero del Beneficiario;



- sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l'insurrezione, gli atti di terrorismo, l'occupazione militare e l'invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici se e in quanto l'assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
- c) sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell'Assicurato quali: suicidio dell'Assicurato entro i primi due anni dalla data di decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; gli atti autolesivi; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico:
- d) sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- f) infortuni già verificatisi o malattie già in essere alla Data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
- g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazionidell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
- h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
- i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- j) Infezione da HIV ovvero patologie ad essa correlate.

La garanzia Inabilità Temporanea Totale è inoltre esclusa in caso di:

k) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.

Oltre che nei casi generali sub lettere da a) a k), la copertura relativa al rischio di Perdita d'Impiego è inoltre esclusa nei seguenti casi:

- licenziamento di Assicurato presso il medesimo datore di lavoro dal quale aveva ricevuto nei 12 mesi prima dell'adesione, un'intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale venivano individuati come lavoratori oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
- m) licenziamenti dovuti a "giusta causa";
- n) dimissioni;
- o) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;
- p) licenziamenti da parte di ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, zii, nipoti e affini fino al secondo grado (anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica ed i sopradetti soggetti occupino una posizione decisionale quale, a titolo meramente esemplificativo, amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore etc.);
- q) cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittente;
- r) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
- s) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia";
- t) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
- u) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
- v) situazioni di disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
- w) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- x) licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore.

Art. 7 Beneficiari delle prestazioni

Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego e Malattia Grave. è l'Aderente.

Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie Decesso e Decesso da Infortunio per incidente stradale, è ogni soggetto che, al momento del decesso dell'Assicurato, risulti essere nell'ordine:

- Aderente, qualora sia un soggetto diverso dall'Assicurato; ovvero, nel caso di coincidenza tra Aderente e Assicurato,
- coobbligato, con l'Aderente, in relazione al Finanziamento in qualità di fideiussore o, comunque, di garante a qualunque titolo dell'Aderente medesimo; ovvero, in mancanza di coobbligati,
- cointestatario, insieme con l'Aderente, del Finanziamento; ovvero, in mancanza di cointestatari,
- coniuge dell'Aderente non legalmente separato; ovvero, in mancanza di coniuge,

Pagina 6 di 9 TA3130 ed.09/2015



- figli dell'Aderente; ovvero, in mancanza di figli
- erede testamentario dell'Aderente; ovvero, in mancanza di eredi testamentari,
- erede legittimo dell'Aderente.

L'Aderente rinuncia espressamente nei confronti dell'Assicuratore ad ogni facoltà di revoca della predetta designazione.

È fatta salva, in caso di Portabilità, la possibilità di designare beneficiaria la banca che subentra nel Finanziamento, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35. La Prestazione verrà liquidata al Beneficiario direttamente ovvero per il tramite della Contraente.

Art. 8 Premi dell'assicurazione

Il Premio è periodico mensile e il suo ammontare dipende dall'importo della rata Finanziamento.

L'ammontare totale del premio, già comprensivo dell'eventuale imposta di assicurazione, si ottiene secondo quanto di seguito indicato:

	GARANZIE	DURATA GARANZIE	FORMULA DI CA	ALCOLO DEL PREMIO	
PARTE VITA	Decesso e Invalidità Permenente	Durata del finanziamento	4,874% * importo della rata del Finanziamento	TOTALE PREMIO PARTE VITA	TOTALE
PARTE DANNI	Decesso da Infortunio per incidente stradale, Inabilità Temporanea Totale, Malattia Grave, Perdita d'impiego	Durata del finanziamento	1,626% * importo della rata del Finanziamento	TOTALE PREMIO PARTE DANNI	PREMIO MENSILE

Per esempio: per un finanzimento con rata mensile di importo di Euro 1.000,00=, il premio totale per la PARTE VITA è pari a Euro 48,74= (4,874%*1000,00) e per la PARTE DANNI a Euro 16,26= (1,626%*1000,00), e così per un ammontare totale di Euro 65,00.

In caso di esercizio dell'opzione "Cambio Rata" con conseguente variazione dell'importo della rata del Finanziamento, così come della durata del suo piano di rimborso, l'ammontare del Premio si otterrà moltiplicando il tasso percentuale sopra indicato per l'importo della nuova rata di Finanziamento.

Se la copertura assicurativa è stipulata per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale.

Il Premio indicato nel Modulo di Adesione è già comprensivo della suddetta riduzione. È altresì comprensivo dell'eventuale imposta di assicurazione.

Il pagamento del Premio avverrà con le modalità previste per la restituzione del Finanziamento.

Art. 9 Massimali

Per ciascun Assicurato, la prestazione massima garantita dall'Assicuratore è:

- per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente, Decesso da Infortunio per incidente stradale e Malattia Grave: Euro 60.000,00;
- per la garanzia Inabilità Temporanea Totale: Euro 1.500,00 di Indennità per ciascuna rata mensile del finanziamento erogato dalla Contraente. Inoltre, l'Indennità è riconosciuta fino ad un numero massimo di:
 - per singolo sinistro, 24 (ventiquattro) rate mensili del finanziamento; e,
 - per l'intera durata della copertura, 36 (trentasei) rate mensili del finanziamento;
- per la garanzia Perdita d'Impiego: Euro 1.500,00 di Indennità per ciascuna rata mensile del finanziamento erogato dalla Contraente. Inoltre, l'Indennità è riconosciuta fino ad un numero massimo di:
 - per singolo sinistro, 6 (sei) rate mensili del finanziamento; e,
 - per l'intera durata della copertura, 18 (diciotto) rate mensili del finanziamento.

Art. 10 Denuncia dei Sinistri

I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif - Back Office Protezione - Ufficio Sinistri - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano, fax n. 02 3032.9810. L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 800 084 902 (attivo lun - ven 8.30 -19.00; sab 09.00 - 13.00).

Ai fini della liquidazione dei sinistri dovrà essere consegnata all'Assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest'ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso, l'Assicuratore si riserva la facoltà di far sottoporre l'Assicurato ad accertamenti medici. I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste dall'Assicuratore):

<u>Decesso</u>: certificato di morte; certificato medico che precisi le esatte cause della morte e, in caso di decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica; in caso di decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; in caso di effettuazione di autopsia, copia del referto autoptico;

Pagina 7 di 9 TA3130 ed.09/2015



se l'Assicurato ha lasciato testamento, copia autenticata del testamento e copia dell'atto sostitutivo di notorietà ove risulti che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino beneficiari della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi nonché le loro generalità, l'età e la capacità di agire; se l'Assicurato non ha lasciato testamento, copia dell'atto sostitutivo di notorietà ove risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità di agire di tutti gli eredi.

<u>Invalidità Permanente</u>: certificazione di invalidità permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale.

Inabilità Temporanea Totale: dichiarazione del medico curante e, in caso di ricovero ospedaliero, certificato di ricovero e o copia della cartella clinica.

Malattia grave: dichiarazione del medico curante corredata dalla relativa documentazione sanitaria di supporto.

<u>Perdita d'Impiego</u>: documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione. L'Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre:

- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
- consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell'Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell'Assicuratore medesimo.

Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Art. 11 Liquidazione dei Sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione.

Art. 12 Legge applicabile

La legge applicabile alle Polizze è quella italiana.

Art. 13 Comunicazioni

Fatto salvo quanto specificato nell'art. 17 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell'Assicurato alle Compagnie dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif - Back Office Protezione - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano, fax n. 02 3032.9809. Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Assicurato ovvero qualora l'Aderente abbia concesso l'autorizzazione, all'indirizzo e-mail specificato.

Le Compagnie, nella propria Home Page Internet (www.bnpparibascardif.it), mettono a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della loro posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS.

L'area è consultabile tramite l'utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.

Art. 14 Cessione dei diritti

L'Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.

Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato o dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell'Assicurato che, richieste dalla Compagnia all'atto dell'adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.

Art. 16 Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione delle presenti Polizze, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente e/o avente diritto.

Art. 17 Reclami

Reclami all'Impresa

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all'Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti:

- § per la polizza n° **5380/02**, a Cardif Assurances Risques Divers Rappresentanza Generale per l'Italia **Ufficio Reclami** Via Tolmezzo,15 20132 Milano n° fax 02.77.224.265 indirizzo e-mail reclami@cardif.com
- § per la polizza n° **5059/01**, a Cardif Assurance Vie Rappresentanza Generale per l'Italia **Ufficio Reclami** Via Tolmezzo,15 20132 Milano n° fax 02.77.224.265 indirizzo e-mail reclami@cardif.com

La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Comnpagnia nel termine massimo sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS - via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le sottoelencate modalità previste per i reclami presentati direttamente all'IVASS ed inviando altresì copia del reclamo presentato all'Impresa nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

Reclami all'IVASS

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all'IVASS al recapito sopraindicato. Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it nella sezione dedicata ai reclami.

Pagina 8 di 9 TA3130 ed.09/2015



Il reclamo inviato all'IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- § il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- § l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- § la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all'istituto della mediazione come disciplinato dal D.Lgs. n° 28 del 4 Marzo 2010 e di adire l'Autorità Giudiziaria.

In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- § direttamente all'Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net);
- § all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.

Autorità di vigilanza del paese di origine dell'Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.bangue-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html.

Art. 18 Tutela dati - Informativa ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Le Compagnie, in qualità di Titolari del trattamento, informano che i dati personali dell'Aderente, dell'Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati "sensibili" il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

All'interno delle nostre Compagnie, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto delle Compagnie medesime servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. Le Compagnie possono altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico delle Compagnie; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Compagnie anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede delle Compagnie) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalle Compagnie "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. Le Compagnie non diffondono i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso le Compagnie e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:

- Cardif Assurances Risques Divers Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15. 20132 Milano: e-mail privacy it@cardif.com:
- Cardif Assurance Vie Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, pro- tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15, 20132 Milano; e-mail privacy it@cardif.com.

Pagina 9 di 9 TA3130 ed.09/2015



Prodotto assicurativo COME VOGLIO

Numero Pratica Finanziamento

Nome e Cognome		Codice Fiscale
Data di Nascita		Prov
		Città
	/ Telefono	
		Numero Documento
	Rilasciato da	
Data Miasolo	Nilasciato da	
n. 5/2006), la dichiarazione sui o 5059/01, oltre, ove prevista dalla cartacea o altro supporto durev acoltativa e non necessaria ai adeguatezza delle Polizze alle contratto di Finanziamento, la	dati essenziali dell'intermediario (modello di disciplina regolamentare, alla nota illustrizole e prima della sottoscrizione della prifini dell'ottenimento del finanziamento e sue esigenze. Dando atto di conoscere di copertura assicurativa continuerà ad di	riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari (modello 7A Reg. Isva 7B Reg. Isvap n. 5/2006), il Fascicolo informativo relativo alle Polizze collettive n. 5380/02 e rativa sintetica sulle coperture offerte dalle Polizze medesime, tutto quanto consegnato in forma esente dichiarazione, e di essere informato che la sottoscrizione delle coperture è del tutto che gli è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare che, nel caso di esercizio dell'opzione "Cambio Rata" o "Salto Rata" previste in suo favore de operare adeguandosi automaticamente al nuovo piano di ammortamento, ed accettandi importo e durata differenti rispetto a quello iniziale sotto indicato, secondo quanto previsto nelle ADERISCE
	alle Polizze suddette	indicando come Assicurato se stesso/a.
essere affetto da malattie o lesio f non si considera ostativo alla continuativa l'assunzione a scop f non si considera ostativo alla Si richiama l'attenzione dell'As a) le dichiarazioni non veritiere	ni fisiche né da patologie che necessitino n dichiarazione di essere in buono stato o terapeutico esclusivamente di farmaci pa dichiarazione l'essere sottoposti a trattame ssicurato sulle seguenti avvertenze rela e, inesatte o reticenti possono compron	ento medico o farmacologico che preveda esclusivamente l'assunzione di farmaci psicotropi. tive alle dichiarazioni dello stato di salute:
	estionario medico o in qualunque altra	
		rtuni già verificatisi o malattie già in essere alla data di decorrenza dell'assicurazione
l costo di tale visita medica, a ca Per maggiori informazioni contat Ai fini dell'efficacia dell'adesione Ii malattia o di infortunio. Dichia	o può chiedere, in ogni caso, di essere sot arico dell'Assicurato, è pari a Euro 230,00. tare il Servizio Clienti al numero 800 084 9 l'Assicurato dichiara inoltre di non essere ura, infine, (in caso di lavoratore dipenden	toposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute. 102. stato assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi, a causa de del settore privato) di non avere ricevuto nei 12 mesi antecedenti la presente adesione, una unicazione scritta nella quale vengo individuato come un lavoratore oggetto di una procedura de
· ·	in relazione alla conertura assicurativa r	er la durata convenuta, costi mensili totali pari a:
Euro	· <u>-</u>	sono riconosciuti all'intermediario).
La parte di premio relativa alle cannuale, nella misura del 14,9% n caso di esercizio dell'opzione costi totali riferiti alla copertura premio imponibile è riconosciuto curo 3.36 sono riconosciuti all'in e spese di emissione del contra	garanzie danni è pari al 25% dell'importo o. "Cambio Rata" con conseguente variazior assicurativa, che graveranno sull'Aderen all'intermediario). Ad esempio: se la nuov termediario. atto sono pari a Euro 10,00.	totale sopra indicato. Tale parte usufruisce di una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa ne dell'importo della rata del Finanziamento, così come della durata del suo piano di rimborso, de, resteranno pari al 6,5%, da calcolare sulla nuova rata di finanziamento (di cui il 52% de ra rata del finanziamento ammonta ad Euro 100,00, i costi totali ammontano a Euro 6,50, di cu
.uogo	Dat	a
'Aderente dichiara di approvare	e specificamente, ai sensi e per gli effetti d	degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni concernenti la copertura assicurativa ed assimali", 10 "Denuncia dei Sinistri"; 14 "Cessione dei diritti".
		FIRMA dell'ADERENTE

Giugno 2003 n. 196 (il "Codice della Privacy"), da Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia, e Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l'Italia, che mi impegno a rendere nota agli altri interessati. Sono consaporale che il mancato consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e/o giudiziari, necessari alle Compagnie per le finalità ivi illustrate, comporta l'impossibilità di vi esecuzione al rapporto contrattuale. Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari, per le finalità e con le modalità illustrate nell'informativa ricevuta.

		FIRMA dell'ADERENTE ————	
Luogo	Data		